



COMUNE DI LAMPORECCHIO

P.zza Berni 2
51035 Lamporecchio (PT)

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEI CENTRI ESTIVI 2023

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	3	VALORE DELLA CONCESSIONE
ART.	4	SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE
ART.	5	MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	6	PERSONALE
ART.	7	ATTIVITA' EDUCATIVA
ART.	8	PRANZO
ART.	9	ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	10	QUOTE A CARICO DELL'UTENZA
ART.	11	PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	12	ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
ART.	13	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	14	SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ART.	15	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	16	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	17	FATTURAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO COMUNALE
ART.	18	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	19	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	20	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	21	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	22	RECESSO
ART.	23	SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	24	DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
ART.	25	CONTROVERSIE
ART.	26	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di Centri Estivi anno 2023 da effettuarsi nel Comune di Lamporecchio.

Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione educativa, l'organizzazione e la gestione dei Centri estivi, rivolti ai bambini di età compresa tra 4 e 12 anni.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

I Centri Estivi dovranno essere svolti dal 3 luglio all'11 agosto 2023.

L'operatore economico dovrà raccogliere le iscrizioni almeno una settimana prima dell'inizio del centro estivo.

L'affidatario dovrà provvedere alla pulizia e sistemazione finale dei locali entro 5 giorni dal termine del centro estivo.

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, rapportato all'intera durata contrattuale, ammonta ad euro 27.000,00 al netto di Iva ed altri oneri finanziari, di cui Euro 0,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze e comprende le rette per la frequenza dei centri estivi (che si stimano in € 22.000,00) e il contributo comunale per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario (euro 5.000,00 oltre iva), oggetto di eventuale ribasso.

A titolo di corrispettivo viene riconosciuto al Concessionario il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto riscuotendo direttamente le quote relative a carico dell'utenza, con l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Poiché le quote relative ai servizi sono state fissate dal Comune, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, il Comune corrisponderà al medesimo a titolo di contributo pubblico, ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D. lgs. 50/2016, il prezzo per un importo complessivo come da offerta del Concessionario in fase di gara.

Per l'importo del contributo il Concessionario dovrà emanare apposita fattura elettronica.

Il Comune dovrà inoltre corrispondere al Concessionario il costo della retta per i bambini segnalati dai servizi sociali, i quali frequenteranno gratuitamente il centro estivo (si stimano dai 5 ai 7 bambini a settimana). Il pagamento avverrà sulla base dell'effettiva frequenza dei bambini.

ART. 4 –SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio CENTRI ESTIVI consiste in quanto segue:

Utenza: bambini dai 4 agli 12 anni, per un massimo di 65 bambini a settimana, compresi i bambini segnalati dai servizi sociali.

Calendario e orari:

Dal lunedì al venerdì, secondo tre moduli:

- mezza giornata (mattina o pomeriggio) senza pranzo;
- fino a dopo pranzo;
- tempo pieno dalle 7:45 alle 18:15 (comprensivo di pranzo).

Durata e sede:

n. 6 settimane (dal 3 luglio all'11 agosto 2023), con attività dal lunedì al venerdì.

I locali dei Centri Estivi saranno messi a disposizione del Concessionario almeno 7 gg. prima dell'avvio delle attività per consentire l'allestimento e il deposito del materiale e delle attrezzature necessarie.

I locali potranno essere utilizzati anche per la raccolta delle iscrizioni.

Il Concessionario dovrà restituire i locali riordinati e puliti entro 5 gg. dalla fine del periodo di utilizzo.

ART. 5 –MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a fornire le prestazioni in oggetto garantendo un'ideale organizzazione aziendale svolgendo il servizio di Centri estivi in piena autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni in materia. Il servizio deve essere garantito come di seguito indicato.

Contenuti:

attività espressive e ricreative: disegno - teatro - canto - musica – giochi; attività motorie e ludico-sportive;

Locali:

Il Centro Estivo si svolgerà nei locali posti al piano terra della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Lamporecchio, e nell'area esterna di pertinenza dell'edificio scolastico.

Sarà inoltre messa a disposizione una parte dei giardini pubblici adiacenti la scuola primaria, che verrà destinata ad uso esclusivo degli utenti dei campi estivi.

Potrà essere altresì utilizzato il campo da basket (piazze) della scuola secondaria di primo grado.

Gite:

Programmazione di congruo numero di gite (almeno una a settimana per ciascun gruppo), da concordare con l'Amministrazione.

Il costo per il trasporto dei bambini in occasione delle gite sarà totalmente a carico del soggetto affidatario.

Le mete potranno variare a seconda delle fasce d'età.

Il centro estivo resta aperto per gli eventuali utenti che non partecipano alle gite.

Rapporto numerico:

I bambini vengono suddivisi in gruppi prevalentemente omogenei per età. Il fattore età, come criterio per la formazione dei gruppi consente una migliore organizzazione del lavoro, permettendo agli educatori di avanzare proposte facendo leva su "interessi" comuni e ai bambini di individuare nei medesimi interessi un elemento in più per favorire la coesione e il senso di appartenenza al gruppo.

Il rapporto numerico minimo richiesto fra personale educatore e bambini è di:

1 : 12 per ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado;

1: 10 per bambini della scuola dell'infanzia.

L'operatore economico sarà tenuto ad osservare il rapporto numerico indicato nell'offerta.

Iscrizioni:

Le iscrizioni al servizio dovranno essere gestite direttamente dal Concessionario, che dovrà altresì occuparsi direttamente dell'incasso delle rette e del rilascio delle ricevute agli utenti.

A tale scopo i locali della scuola verranno messi a disposizione del concessionario alcuni giorni prima dell'inizio dei Centri Estivi.

Tetto massimo d'utenza:

Per una buona gestione del progetto educativo e per motivi logistico-organizzativi, in ciascuna settimana non dovranno esserci più di 65 bambini.

Il Concessionario dovrà verificare sempre la disponibilità dei posti. Il Concessionario dovrà gestire le eventuali liste d'attesa.

Il Concessionario non potrà ammettere al servizio gli iscritti che non sono in regola con i versamenti delle quote dovute.

Allestimento strutture:

Il Concessionario deve occuparsi dell'organizzazione e della sistemazione degli ambienti per l'accoglienza dei bambini ed il riordino/pulizia delle strutture per tutta la durata dei Centri Estivi.

ART. 6 - PERSONALE

Le prestazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere svolte dal Concessionario mediante proprio personale in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Il personale educativo dovrà:

- avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- preferibilmente in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado unito a specifica e comprovata formazione sia teorica che pratica nel campo socio-educativo.

Il personale educativo è responsabile della sorveglianza dei bambini e del buon andamento dell'attività complessiva del Centro nonché del coordinamento pedagogico.

Il personale educativo dovrà essere organizzato in turni di lavoro soprattutto per garantire, anche nelle ore pomeridiane, la presenza di operatori vigili e attenti.

In occasione delle gite il rapporto numerico deve essere garantito per tutta la durata della trasferta.

Il Concessionario individua n. 1 Referente - Coordinatore responsabile, il quale sovrintende alle attività e coordina il personale educativo e che dovrà garantire una costante reperibilità. In particolare lo stesso dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- pianificare le linee di intervento e di organizzazione programmate e progettate;
- effettuare periodiche ma sistematiche verifiche sull'andamento del servizio;
- curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- organizzare, verificare e controllare l'attività del personale in servizio.

Il Concessionario fornirà nominativi e numeri di cellulare del Referente - Coordinatore e degli Educatori prima dell'inizio del servizio, unitamente ai dati dei sostituti.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati. Il Concessionario, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente al servizio competente dell'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le presentazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.

Il personale dipendente del Concessionario dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 662 del codice penale.

Il suddetto incarico non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Lamporecchio. L'amministrazione Comunale può chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale impiegato, qualora considerato non idoneo nell'espletamento del servizio, o per gravi motivi connessi allo svolgimento delle attività educative ed ausiliarie.

ART. 7 – ATTIVITA' EDUCATIVA

La composizione del team educatore cui verrà assegnato il gruppo tiene conto dell'elemento esperienza maturata all'interno del centro estivo, per cui solitamente si cerca di fornire una sorta di tutorato nei confronti di chi intraprende per la prima volta l'esperienza lavorativa in una istituzione come il centro estivo. Le competenze richieste e le capacità implicate dal lavorare insieme, non si improvvisano, ma dipendono da diversi fattori: la maturazione professionale acquisita con l'esperienza, la disponibilità a condividere l'azione educativa e la corresponsabilità degli interventi, la disponibilità ad utilizzare le competenze reciproche in modo complementare, la capacità a gestire e cogestire la relazione educativa con i bambini.

Nel rapporto educatori/bambini e tra bambini, è determinante l'uso di regole come fattore di mediazione. Attraverso le regole viene infatti definita l'organizzazione della vita di gruppo e la loro osservanza consente una quiete convivenza.

Il servizio educativo

Le principali prestazioni del servizio educativo sono:

- quelle dirette ai bambini frequentanti il centro estivo al fine di rispondere correttamente ai loro complessivi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- quelle dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa.

I principali compiti sono quelli di:

- accogliere adeguatamente i bambini all'entrata, favorire il momento del ricongiungimento all'uscita;
- seguire l'alimentazione e l'igiene dei bambini;
- tenere aggiornato il registro delle presenze, effettuare e trascrivere osservazioni, preparare materiale per l'attività dei bambini, documentare il lavoro;
- avvertire tempestivamente i genitori nel caso di improvviso malessere o indisposizione del bambino, operare affinché venga ritirato il più presto possibile e, in casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l'integrità fisica del bambino e non si riescano a reperire i familiari, ad accompagnarlo con i mezzi di pronto soccorso all'ospedale più vicino, rimanendo presente accanto al bambino, onde evitare ulteriori traumi, fino all'arrivo dei genitori;
- provvedere alla custodia e conservazione dei beni materiali ed attrezzature costituenti il patrimonio del centro;
- mantenere in ordine ed in buone condizioni il materiale usato nel centro, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti.

Le principali attività proposte sono:

Attività strutturate: laboratori e attività ludiche.

I laboratori devono essere per i bambini un'occasione per scoprirsi capaci di dar forma alla realtà e di rielaborarla in maniera personale.

I laboratori possono essere situati sia all'interno che all'esterno della struttura; alcuni hanno collocazione e finalità ben precise che rimangono fisse nell'arco dell'estate, altri possono essere allestiti in più ambienti, a seconda delle esigenze del gruppo.

Attività destrutturate: in questa categoria vengono comprese tutte le attività che rientrano nello spazio della casualità: i momenti di conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale. Tale situazione permette al gruppo di adattarsi all'ambiente, di osservarne le modalità, le norme che lo regolano.

ART. 8 - PRANZO

Il Concessionario dovrà occuparsi interamente del servizio di refezione, avvalendosi di ditta specializzata per la consegna di pasti pronti in confezioni monodose.

Il costo dei pasti è interamente a carico del Concessionario.

Sono a carico dello stesso le operazioni di allestimento del refettorio, preparazione e distribuzione pasti, pulizia e riordino dei locali e delle attrezzature.

Il Concessionario dovrà garantire pasti speciali richiesti per motivi di salute o etico-religiosi.

ART. 9 –ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, il Concessionario:

- è totalmente responsabile degli edifici sede dei Centri Estivi, comprese apertura, chiusura e

attivazione/disattivazione sistema antintrusione, ove presente;

- è tenuto all'allestimento dei locali in fase di avvio e al riordino degli stessi a conclusione delle attività;
- è tenuto alla pulizia e sanificazione quotidiana dei locali utilizzati dei servizi igienici e di tutti i locali utilizzati compresi giardini e piazzali;
- deve provvedere alla fornitura di detersivi, attrezzature (scope, carrelli, sacchetti, ecc.) e materiale igienico;
- deve provvedere all'acquisto e all'organizzazione della cancelleria e dei materiali ludico - didattici che dovranno essere rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti, conformi alle normative vigenti ed in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti ai servizi secondo quanto indicato nel progetto;
- deve provvedere alla stampa e alla distribuzione di volantini, locandine e modulistica;
 - deve assicurare in ogni caso il servizio di centri estivi ed in caso di malattia e/o impedimento improvviso dei propri operatori deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione;
 - deve effettuare un sopralluogo presso le sedi dei Centri Estivi, nei giorni precedenti l'inizio delle attività ed insieme ad incaricati del Comune, per la presa in consegna di locali, attrezzature ed area esterna;
 - deve riconsegnare al termine delle attività le strutture ed attrezzature utilizzate nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate;
 - deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle modalità vigenti di differenziazione degli stessi e al loro conferimento presso le apposite isole ecologiche o, in caso di materiali ingombranti presso l'eco-centro;
- deve provvedere all'assistenza e alla vigilanza dei bambini in refettorio;
 - è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché dell'eventuale difficoltà di rapporti tra operatore e utente. In tale quadro nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati;
 - deve assicurare la continuità nell'aggiornamento e nella formazione/supervisione del proprio personale.

ART. 10 – QUOTE A CARICO DELL'UTENZA

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente dalle famiglie, con emissione di ricevute, le quote relative al servizio centri estivi fissate dal Comune.

La fruizione dei servizi è soggetta a contribuzione da parte degli utenti in conformità a quanto stabilito con apposita deliberazione comunale relativa alle tariffe.

L'iscrizione e la frequenza dei bambini alle attività sono subordinate al pagamento delle quote dovute. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Il Concessionario raccoglierà le iscrizioni in locali resi disponibili dal Comune. Il Concessionario introiterà direttamente le quote degli utenti.

Le quote da applicare sono le seguenti:

CENTRO ESTIVO	N. FIGLI ISCRITTI	COSTO A SETTIMANA
Giornata intera con pranzo e merenda	n. 1 figlio	€ 95,00
	n. 2 figli	€ 155,00
	n. 3 figli	€ 225,00
Fino alle 14:00 con pranzo	n. 1 figlio	€ 75,00
	n. 2 figli	€ 130,00
	n. 3 figli	€ 175,00
Mezza giornata senza pranzo	n. 1 figlio	€ 50,00
	n. 2 figli	€ 85,00
	n. 3 figli	€ 115,00

Il Concessionario potrà richiedere una quota di iscrizione in misura non superiore ad € 20,00 a bambino.

ART. 11 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

ART. 12 – ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

Il personale del CONCESSIONARIO per l'espletamento dei servizi affidati in concessione dovrà:

- mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, nonché alla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679;
- partecipare a tutti gli incontri programmati dall'Ufficio Servizi Scolastici, collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione dei servizi nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorarne la qualità.
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale l'elenco del personale impiegato, unitamente al curriculum vitae di ciascuno ed al livello

di inquadramento ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario di aver richiesto ed ottenuto da parte del coordinatore e degli educatori il certificato previsto dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi al Comune.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso alla concessione, dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione della concessione stessa in particolare: titoli di studio, esperienze professionali, formazione, eventuali certificazioni sanitarie ove ritenute necessarie, e la dichiarazione ai sensi ex art. 25 bis del DPR 313/2002. A richiesta dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

L'aggiudicatario e l'operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, risulti che il personale impiegato nel servizio sia indagato per i reati di cui agli articoli 571 e 572 del Codice penale, il concessionario provvederà alla sua immediata sostituzione.

In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, ecc.), il Concessionario assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale, istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

Qualora il Comune dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore (a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla Legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, o a seguito di inosservanza degli obblighi di riservatezza nell'espletamento del servizio) il Concessionario è tenuto a provvedervi entro 10 giorni o, in casi gravissimi, con effetto immediato con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

ART. 13 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 14 – SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 art. 28

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, incaricato dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 7 del GDPR 679/2016, quale Responsabile del trattamento, facendo seguito ai rapporti contrattuali intercorrenti con la ditta in qualità di concessionario dei servizi di centri estivi, premesso che:

- a) ha affidato al summenzionato soggetto economico la gestione del servizio sopra indicato;
- b) ha valutato che il Concessionario, sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'ideale garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;

DESIGNA il Concessionario quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016, dei quali il Comune di Lamporecchio è Titolare, esclusivamente per le finalità inerenti all'esecuzione dei servizi/attività in virtù del citato rapporto contrattuale.

Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Lamporecchio esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività assegnate da contratto. Tali attività possono formare oggetto di trattamento in virtù degli accordi in essere tra le parti. Nell'espletamento dell'incarico, il Responsabile esterno del trattamento dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme previste dal Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 679/2016 e delle apposite prescrizioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento.

Il trattamento è affidato esclusivamente con le finalità proprie del Titolare allo scopo di consentire l'esecuzione delle attività di fornitore dei servizi sopra elencati. Si rileva che il Concessionario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Lamporecchio esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività assegnate dal Titolare del trattamento come già precedentemente specificato.

La durata del trattamento deve coincidere con la durata del rapporto contrattuale in essere tra il Responsabile del trattamento e il Responsabile esterno del trattamento.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO

- I dati personali dei quali il Responsabile esterno del trattamento verrà a conoscenza sono di proprietà del Comune di Lamporecchio e pertanto potrà tenerne copia solo per l'espletamento dei compiti affidati e limitatamente al tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni consentite.
- Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo specifico di attenersi al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse rispetto a quanto qui specificato.
- Il Responsabile esterno del trattamento dichiara di disporre ed adottare le misure minime di sicurezza dettate dagli artt. 32 e 33 del GDPR 679/2016, e adeguate misure organizzative e tecniche idonee ad evitare l'accesso non autorizzato e il trattamento non conforme dei dati.
- All'interno dell'organizzazione del Responsabile esterno del trattamento i dati potranno essere trattati soltanto da soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei servizi affidati dal Responsabile del Trattamento.
- Il Responsabile esterno dovrà impartire ai suddetti soggetti preposti al trattamento ogni necessaria istruzione (anche per iscritto) in merito al corretto utilizzo di tutti gli apparati di sistema ed informatici coinvolti in operazioni di trattamento di dati personali e mantenere la lista dei preposti al trattamento aggiornata.
- Il personale dipendente e/o i collaboratori che saranno incaricati a svolgere le prestazioni assicureranno serietà ed affidabilità e saranno debitamente formati ed informati sulle modalità del

trattamento, sui rischi che incombono sui dati e sui profili della vigente normativa. Sarà cura del Responsabile esterno al trattamento vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai propri preposti al trattamento.

- Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del trattamento la possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori UE.
- Il Responsabile esterno del trattamento, qualora ricorra o voglia avvalersi di un altro Responsabile esterno al trattamento per le finalità, le modalità e natura del trattamento, deve darne comunicazione scritta al Responsabile del trattamento.
- Qualora l'altro Responsabile esterno del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile esterno iniziale conserva nei confronti del Responsabile del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi.
- Il Responsabile esterno al trattamento dovrà garantire agli interessati al trattamento i diritti stabiliti dal GDPR 679/2016, e cioè la rettifica, la cancellazione degli stessi, l'eventuale limitazione al trattamento che lo riguarda, o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e alla proposta di reclamo a un'autorità di controllo.
- Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente capitolato, il Responsabile esterno si atterrà in generale a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di dati personali GDPR 679/2016 e alle vigenti normative nazionali.

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di Trattamento da parte del Responsabile esterno, quest'ultimo provvede all'integrale distruzione dei dati inerenti alla privacy trascorsi dodici mesi, fatta eccezione per la documentazione amministrativa la cui tenuta è gestita in ottemperanza agli obblighi di conservazione stabiliti per Legge.

VERIFICHE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, come previsto dalla vigente normativa, può esercitare attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle istruzioni impartite e delle vigenti disposizioni in materia. L'attività di verifica potrà concretizzarsi attraverso attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate e l'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 16 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico del Concessionario nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO COMUNALE

Il contributo complessivo dovuto per il servizio Centri Estivi risultante dall'offerta presentata in sede di gara sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine del servizio.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura a conclusione del servizio per quanto riguarda il contributo a carico del Comune.

La fattura, intestata a Comune di Lamporecchio, dovrà riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN dedicato), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso secondo le scadenze sopra indicate.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 26 del presente capitolato speciale d'appalto.

Nell'emissione della fattura, inoltre, il Concessionario dovrà premurarsi di inserire la seguente dicitura: "I.V.A. esposta in fattura soggetta a "Split Payment" – Art. 17 – ter del D.P.R n° 633/1972". Il Concessionario, infatti, dovrà continuare ad esporre l'I.V.A. in fattura, ricevendo in pagamento il netto dell'importo del corrispettivo, essendo onere della Pubblica Amministrazione provvedere al versamento all'erario dell' I.V.A. relativa, così come disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, dal modificato Art. 17-ter D.P.R. n° 633/1972 e dall'art. 1 commi 629 lett. b), c), 630, 632, 633 della Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015).

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Per quanto riguarda il rimborso delle rette per i bambini segnalati dai servizi sociali, il Comune provvederà al rimborso sulla base dell'effettiva frequenza. Tale somma è configurabile come un trasferimento alle famiglie, il Concessionario fa solo da tramite, pertanto con riferimento a tale somma non dovrà essere emessa alcuna fattura, né sarà soggetto alla ritenuta, in quanto diretta alle famiglie.

Con l'incasso dei corrispettivi riscossi dagli utenti a cura del Concessionario, oltre a quanto fatturato al Comune secondo le regole sopra indicate, si intende interamente compensato tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico del Concessionario, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Il Concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune per gli eventuali casi di morosità nella quota dovuta dagli utenti. Le procedure di riscossione delle tariffe da utenti morosi sono ad esclusivo carico del Concessionario e nessun risarcimento potrà essere richiesto

al Comune in caso di mancata riscossione.

ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è formalmente obbligato, giuste le previsioni recate dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (nella versione emendata dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2010 n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.

ART. 19- RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

A tale scopo il Concessionario si impegna a stipulare, con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata ai sensi di legge, una polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), avente efficacia per tutta la durata della concessione, nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

A tal fine, il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea assicurazione RCT/RCO con un massimale (non inferiore a € 500.000,00 per sinistro) adeguato a coprire:

- a) ogni danno a cose, animali, locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere imputabile al Concessionario, a persone fisiche di cui la stessa si avvale per lo svolgimento dei servizi nonché agli utenti;
- b) ogni danno (morte, infortunio) verificatosi durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, agli utenti ed al personale addetto imputabile sia all'Impresa che al personale di cui essa si avvale per lo svolgimento dei servizi, nonché agli utenti stessi, i quali devono considerarsi terzi tra loro.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per fatti dolosi o gravemente colposi di persone delle quali il Concessionario debba rispondere.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario del Servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente concedente e/o del danneggiato.

Copia della/e polizza/e dovrà/anno essere consegnata/e al Comune prima dell'inizio del servizio. Il

Concessionario dovrà tempestivamente comunicare al Comune eventuali infortuni o incidenti verificatisi nel corso dell'attività, inoltrando copia della denuncia inviata alla propria assicurazione. La polizza dovrà tenere indenne l'assicurato per eventi avvenuti nel corso di validità dell'assicurazione indipendentemente dal momento in cui venga formulata la richiesta risarcitoria.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all'Ente concedente e non costituirà esimente per il Concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'esecuzione del contratto, al patrimonio del Comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

Il Concessionario si impegna inoltre ad acquisire dagli iscritti le certificazioni mediche eventualmente necessarie, in relazione al tipo di attività proposta.

Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e prevedere l'assunzione a carico del Concessionario di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 20 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

Il Concessionario riconosce all'Amministrazione il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

- € 1.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico e/o mancata sorveglianza dell'utenza;
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di svolgimento del servizio;
- € 1.000,00 per mancato rispetto, anche parziale, di uno o più fra gli elementi proposti nel progetto (relazione tecnica), nonché della eventuale normativa in materia di Covid19;
- € 250,00 per ogni giorno di mancato rispetto della dotazione del personale;
- € 250,00 in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene;
- € 250,00 per mancato rispetto anche di una sola fra le altre disposizioni previste nel presente

capitolato che possano pregiudicare, anche parzialmente, il regolare svolgimento del servizio;

L'importo delle penali verrà commisurato alla gravità delle conseguenze della violazione rilevate da parte del RUP che formulerà la proposta di applicazione della penale al Comune.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penali è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto notificato tramite PEC e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Concessionario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del Concessionario di infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento dei servizi;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario.

ART. 22 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 24 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Lamporecchio (PT). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende eletto presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa di Lamporecchio (PT).

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Pistoia.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016, in particolare dalla Parte III.